

Art. 42

Accesso ai finanziamenti

1. Per i soggetti pubblici di cui all'articolo 2 costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla l.r. 1/2004 l'attuazione delle disposizioni della presente legge e la predisposizione, esecuzione e conclusione di appositi programmi locali, che favoriscano la gestione associata delle infrastrutture e dei servizi, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale nel programma previsto dall'articolo 7 della l.r. 1/2004, incluse le verifiche sugli stati di avanzamento e sugli esiti degli interventi previsti.

2. La Giunta regionale, sulla base di quanto indicato al comma 1, può disporre la sospensione o la revoca dei contributi e dei finanziamenti erogati, in contraddittorio con i soggetti interessati e a fronte di accertate inadempienze rispetto a quanto previsto dalla presente legge.

Art. 43

Norma finanziaria

1. Le attività di cui alla presente legge, con esclusione di quanto previsto al successivo comma 2, sono finanziate per gli anni 2009 – 2011, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale rispetto a quanto previsto dal Programma per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica della società dell'informazione e della conoscenza di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2004.

2. Agli oneri di cui all'articolo 39 della presente legge, stimati annualmente in euro 350.000,00, si fa fronte con le risorse stanziare all'unità previsionale di base (UPB) 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 – 2011, annualità 2010 e 2011.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 44

Normativa di attuazione

1. La Giunta regionale attua la presente legge con uno o più regolamenti da emanarsi entro trecentosessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

2. I regolamenti di cui al comma 1 disciplinano, in particolare:

- a) le modalità di costituzione e tenuta dell'archivio di cui all'articolo 12;
- b) la ricomposizione informativa di cui all'articolo 18.

Art. 45

Abrogazione

1. La legge regionale 2 settembre 1992, n. 43 (Istituzione dell'Ufficio di statistica della Regione Toscana) è abrogata.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 5 ottobre 2009

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30.09.09.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 27 aprile 2009, n. 3

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 29 aprile 2009, n. 340

Proponente:

Assessore Federico Gelli

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 25 settembre 2009

Approvata in data 30 settembre 2009

Divenuta legge regionale 34/2009 (atti del Consiglio)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2009, n. 55/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato).

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento

SOMMARIO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Capo II

Albo provinciale delle imprese artigiane

Art. 2 - Dichiarazione per l'iscrizione (articoli 13 e 14 l.r. 53/2008)

Art. 3 - Iscrizione nell'albo artigiani (articolo 13 l.r. 53/2008)

Art. 4 - Controlli (articolo 14 l.r. 53/2008)

Capo III

Commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT)

Art. 5 - Inseadimento (articolo 12 l.r. 53/2008)

Art. 6 - Organizzazione

Art. 7 - Funzionamento (articolo 12 l.r.53/2008)

Capo IV

Settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali

Art. 8 - Definizione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e individuazione delle attività per ciascun settore (articolo 19 l.r. 53/2008)

Capo V

Maestro artigiano

Art. 9 - Modalità per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano (articolo 22 l.r. 53/2008)

Art. 10 - Specificazione dei requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano (articolo 22 l.r. 53/2008)

Capo VI

Centri per lo sviluppo imprenditoriale (CSI)

Art. 11 - Modalità e termini per l'accreditamento (articolo 4, comma 3, lettera a) l.r. 53/2008)

Art. 12 - Attività e servizi dei CSI (articolo 4, comma 3, lettere b) l.r. 53/2008)

Art. 13 -Controlli e verifiche (articolo 4, comma 3, lettere c) l.r. 53/2008)

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato) ed in particolare l'articolo 26;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 23 luglio 2009;

Visto il parere di cui all'articolo 16 del regolamento

interno della Giunta regionale toscana del 18 maggio 2009, n. 1;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2009, n. 715;

Visto il parere della III commissione – Attività produttive - espresso nella seduta dell'8 settembre 2009;

Visto l'ulteriore parere di cui all'articolo 16 del regolamento interno della Giunta regionale toscana del 18 maggio 2009, n. 1;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 ottobre 2009, n. 858

Considerato quanto segue

1. per la realizzazione delle finalità della l.r. 53/2008 e per garantirne un'uniforme applicazione sul territorio è necessario stabilire modalità uniformi per la presentazione della dichiarazione di inizio attività per l'iscrizione nell'albo provinciale delle imprese artigiane;

2. per assicurare il rispetto delle disposizioni della l.r. 53/2008 è necessario prevedere una disciplina specifica dei controlli sulle imprese da parte delle Camere di commercio, industria, artigianato agricoltura (CCIAA);

3. la ridefinizione della composizione, del ruolo e delle funzioni della commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT) risponde all'esigenza di trovare alla stessa nuova collocazione, soprattutto dopo l'eliminazione delle commissioni provinciali per l'artigianato;

4. per garantire l'applicazione delle disposizioni relative al maestro artigiano e per la determinazione del limite dimensionale delle imprese artigiane di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e) l.r. 53/2008 sono definiti in un elenco i settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali;

5. al fine di garantire uniformità e trasparenza nell'attribuzione della qualifica di maestro artigiano sono definite le modalità e le procedure per il riconoscimento della qualifica;

6. per garantire l'applicazione delle disposizioni relative alla possibilità di accreditare i centri per lo sviluppo imprenditoriale (CSI) sono definite le procedure per la presentazione delle richieste, le tipologie dei servizi erogabili ed è previsto un controllo sul mantenimento dei requisiti e sulle attività dei CSI;

7. i termini di conclusione dei procedimenti per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano e per l'accreditamento dei CSI sono congrui, in riferimento alla complessità delle procedure previste dal regolamento.

si approva il presente regolamento

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina quanto previsto all'articolo 26 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato).

Capo II
Albo provinciale delle imprese artigiane

Art. 2

Dichiarazione per l'iscrizione (articoli 13 e 14 l.r. 53/2008)

1. Ai fini dell'iscrizione nell'albo provinciale delle imprese artigiane, di seguito albo artigiani, la dichiarazione di cui all'articolo 14 della l.r. 53/2008 è presentata contestualmente alla domanda di iscrizione nel registro delle imprese, salvo che l'impresa vi sia già iscritta.

2. Le dichiarazioni per l'iscrizione sono presentate in via telematica, utilizzando la modulistica di cui al comma 3, secondo le modalità previste per il registro delle imprese in attuazione dell'articolo 8 e seguenti della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e del decreto ministeriale 2 novembre 2007 (Approvazione del modello di comunicazione unica per la nascita dell'impresa).

3. La modulistica per la presentazione delle dichiarazioni è uniforme a livello regionale ed è determinata in accordo tra la Regione e l'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana (Unioncamere Toscana).

4. Al momento della presentazione della dichiarazione e prima di procedere all'iscrizione, la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) verifica la regolarità formale della dichiarazione ed in particolare accerta:

- a) la sottoscrizione della dichiarazione;
- b) la completezza della compilazione della modulistica;
- c) l'allegazione dei documenti e dei certificati nei casi richiesti dalla legge;
- d) la sussistenza delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.

5. La presentazione della dichiarazione consente l'immediato avvio dell'attività di impresa e dà luogo all'attribuzione del numero di iscrizione nell'albo artigiani con decorrenza dalla data di presentazione della stessa.

Art. 3

Iscrizione nell'albo artigiani (articolo 13 l.r. 53/2008)

1. L'iscrizione nell'albo artigiani avviene con moda-

lità informatiche conformemente a quanto previsto dalla normativa sul registro delle imprese e sulla comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

2. Le CCIAA trasmettono alla Regione le informazioni contenute nella comunicazione unica per la nascita dell'impresa attraverso il sistema di cooperazione applicativa della Rete Telematica della Regione Toscana (RTRT - CART) di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale Toscana) secondo gli standard e con le modalità tecniche definite dalla Regione.

Art. 4

Controlli (articolo 14 l.r. 53/2008)

1. Le CCIAA verificano la corrispondenza della dichiarazione ai requisiti previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della l.r. 53/2008 sia sulla base di quanto dichiarato che mediante accertamenti d'ufficio.

2. Le CCIAA effettuano controlli a campione delle dichiarazioni su un campione comunque non inferiore al 10 per cento.

3. Le CCIAA procedono al controllo puntuale:

- a) quando vi siano fondati dubbi sulla veridicità o sulla coerenza delle dichiarazioni, tenuto conto delle realtà socio-economiche e territoriali;
- b) in ambiti produttivi e settoriali predeterminati, con riferimento a dichiarazioni contenenti informazioni particolarmente complesse quali quelle relative alle imprese di pulizia, alle imprese di installazione di impianti e alle imprese di autoriparazione.

4. La Giunta regionale, anche sulla base di indicazioni delle CCIAA e della commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT), può adottare direttive per l'effettuazione dei controlli di cui ai commi 2 e 3.

Capo III

Commissione regionale per
l'artigianato toscano (CRAT)

Art. 5

Insediamento (articolo 12 l.r. 53/2008)

1. Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, convoca e presiede la prima riunione della commissione, ponendo all'ordine del giorno della seduta l'elezione del presidente e del vice presidente.

Art. 6

Organizzazione (articolo 12 l.r. 53/2008)

1. La CRAT è dotata di un ufficio di segreteria che provvede:

- a) alla tenuta del protocollo dei ricorsi;
- b) agli adempimenti preparatori ed esecutivi delle delibere della commissione;
- c) alla pubblicità e alla conservazione degli atti;
- d) agli adempimenti in materia di statistica e di programmazione della commissione;
- e) agli adempimenti relativi alla formulazione dei pareri per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano;
- f) ad ogni altro compito ad essa attribuito dalla commissione.

2. Il funzionamento dell'ufficio di segreteria è assicurato da Unioncamere Toscana e regolato da apposita convenzione tra la Regione e l'Unioncamere Toscana stessa.

3. Il personale assegnato all'ufficio di segreteria è alle dipendenze funzionali della commissione.

Art. 7

Funzionamento (articolo 12 l.r. 53/2008)

1. Le riunioni della commissione sono convocate dal presidente, che ne stabilisce l'ordine del giorno tenendo conto delle indicazioni degli altri componenti.

2. L'iscrizione di diritto di argomenti all'ordine del giorno può essere richiesta da parte di almeno un terzo dei componenti della commissione.

3. Della convocazione della commissione e del relativo ordine del giorno è data comunicazione, anche in via telematica, almeno tre giorni prima della riunione.

4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, computando gli astenuti fra i presenti al solo fine della validità della seduta. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Capo IV

Settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali

Art. 8

Definizione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e individuazione delle attività per ciascun settore (articolo 19 l.r. 53/2008)

1. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, compreso l'abbigliamento su misura ed il restauro, sono quelli riconducibili ai codici ATECO riportati in allegato A, colonna 1, che forma parte integrante del presente regolamento.

2. Le attività individuate nell'elenco di cui all'allegato A, colonna 2, rientrano nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura ai fini della determinazione dei limiti dimensionali delle imprese artigiane di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) della l.r. 53/2008.

Capo V

Maestro artigiano

Art. 9

Modalità per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano (articolo 22 l.r. 53/2008)

1. Per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano il soggetto interessato presenta domanda di riconoscimento alla CCIAA territorialmente competente dichiarando ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.

2. Ogni CCIAA individua il responsabile del procedimento di riconoscimento e predispone la modulistica per la presentazione delle domande.

3. La CCIAA istruisce con scadenza trimestrale le domande di riconoscimento ad essa pervenute. Il procedimento è concluso entro novanta giorni successivi alla scadenza del trimestre.

4. Per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano la CRAT esprime parere alla CCIAA entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta dello stesso. La CRAT a tal fine può acquisire qualificati pareri esterni, chiedere documentazione integrativa, effettuare visite presso la sede operativa del candidato maestro artigiano.

Art. 10

Specificazione dei requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano (articolo 22, comma 2 l.r. 53/2008)

1. La qualifica di maestro artigiano può essere conseguita per un'attività ricompresa nell'elenco di cui all'allegato A colonna 1.

2. I requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono così specificati:

a) quanto all'anzianità professionale nella stessa attività:

1) almeno dieci anni in qualità di titolare o di socio dell'impresa artigiana;

2) almeno otto anni in qualità di titolare o socio dell'impresa artigiana e almeno quattro anni in qualità di collaboratore familiare o dipendente;

3) almeno cinque anni in qualità di titolare o socio dell'impresa artigiana e almeno otto anni in qualità di collaboratore familiare o dipendente;

b) grado di capacità professionale desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, ivi compresi quelli conseguiti a seguito di partecipazione a corsi regionali di formazione, dall'esecuzione di saggi di lavoro o anche da specifica e notoria perizia e competenza o dallo svolgimento di attività formative, nonché da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza ed a tal proposito è presentato un curriculum professionale;

c) attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile da qualsiasi elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia ed attitudine all'insegnamento professionale.

Capo VI

Centri per lo sviluppo imprenditoriale (CSI)

Art. 11

Modalità e termini per l'accredimento (articolo 4, comma 3, lettera a) l.r. 53/2008)

1. L'istanza di accreditamento, sottoscritta dal legale rappresentante del centro di sviluppo delle imprese (CSI), è presentata sulla base di un'apposita modulistica approvata con decreto del dirigente responsabile della competente struttura della Giunta regionale.

2. All'istanza di accreditamento è allegata la seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto costituente il CSI;

c) relazione descrittiva sull'articolazione strutturale, organizzativa e territoriale del CSI, funzionale allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 della l.r. 53/2008;

d) dichiarazione di disponibilità a svolgere la propria attività a favore di tutte le imprese richiedenti le presta-

zioni, a prescindere dalla loro appartenenza ai soggetti costituenti il CSI.

3. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2, lettera b) contiene i seguenti elementi:

a) appartenenza alla sezione regionale della confederazione nazionale, giuridicamente riconosciuta, di rappresentanza e tutela del mondo artigiano;

b) generalità del responsabile del CSI, della sede principale e dei referenti delle unità operative delle altre province.

4. L'accredimento dei CSI è effettuato con atto del dirigente responsabile della competente struttura della Giunta regionale su presentazione di richiesta attestante il possesso dei requisiti fissati dall'articolo 4, comma 2 della l.r. 53/2008.

5. Il termine di conclusione del procedimento di accreditamento è fissato in sessanta giorni.

Art. 12

Attività e servizi dei CSI (articolo 4, comma 3, lettera b) l.r. 53/2008)

1. I CSI devono essere dotati di una struttura organizzativa, formativa, di consulenza e di assistenza in grado di assicurare, in via complementare rispetto all'offerta dei servizi già erogati dalle associazioni a livello provinciale, l'erogazione di servizi qualificati nei seguenti settori:

a) qualificazione del sistema imprenditoriale per lo sviluppo e la promozione delle imprese;

b) trasferimento tecnologico a favore delle imprese, tra imprese e/o dal sistema universitario e della conoscenza in genere per l'innovazione tecnologica ed organizzativa;

c) consulenza societaria, economica, finanziaria e fiscale;

d) consulenza in materia di bandi e progetti europei;

e) marketing;

f) sicurezza e tutela dei fruitori;

g) tutela dell'ambiente;

h) igiene e sicurezza sul lavoro;

i) qualificazione, formazione e sostegno ai soggetti abilitati ad erogare servizi alle imprese;

j) interventi finalizzati alla introduzione di sistemi di qualità, loro certificazione e rintracciabilità dei prodotti;

k) interventi finalizzati a garantire alle imprese il più agevole rapporto con la pubblica amministrazione.

2. I CSI possono avvalersi delle strutture operative delle associazioni regionali e provinciali di riferimento, previa stipula di apposita convenzione con le stesse associazioni o loro società di scopo.

Art. 13

Controlli e verifiche (articolo 4, comma 3,
lettera c) l.r. 53/2008)

1. Il dirigente responsabile della competente struttura della Giunta regionale effettua periodici controlli sulle attività dei CSI e sul mantenimento dei requisiti richiesti per l'accreditamento.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 7 ottobre 2009

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2009, n. 715 di approvazione in prima lettura del regolamento;

Parere favorevole, con richiesta di modifiche, della Terza commissione consiliare espresso in data 8 settembre 2009;

Deliberazione della Giunta regionale 5 ottobre 2009, n. 858 di approvazione del regolamento.

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

Elenco delle lavorazioni artistiche tradizionali e dell'abbigliamento su misura

<u>COLONNA 1</u> Ateco 2007	<u>COLONNA 2</u> Elenco esemplificativo delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura (compresa attività di restauro e di riparazione di oggetti d'uso)
14.1 - Confezione di articoli di abbigliamento (escluso abbigliamento in pelliccia) 14.2 - Confezione di articoli in pelliccia 14.3 - Fabbricazione di articoli di maglieria	Abbigliamento su misura
74.10.3 – Attività dei disegnatori tecnici	lavori di figurinista e modellista
14.19.1 - Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento	modisterie
14.20 - Confezione di articoli in pelliccia	confezione di pellicce e lavorazione delle pelli per pellicceria
	sgheronatura delle pelli per pellicceria per la formazione dei teli
74.10.3 - Attività dei disegnatori tecnici	realizzazione di modelli per pellicceria
14.13.1 - Confezione in serie di abbigliamento esterno 14.13.2 - Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno	sartorie e confezioni di capi, accessori e articoli per abbigliamento
14.14.0 - Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima	camicerie
14.19.1 - Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento	fabbricazione di cravatte
14.14.0 - Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima	fabbricazione di busti
14.19.1 - Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento	fabbricazione di berretti e cappelli
14.30 - Fabbricazione di articoli di maglieria 14.39.0 - Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia	confezione a maglia di capi per abbigliamento
14.19.1 - Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento	fabbricazione di guanti su misura o cuciti a mano
15.20 - Fabbricazione di calzature 95.23 - Riparazione di calzature e articoli da viaggio	lavori di calzoleria
15.1 - Preparazione e concia del cuoio; Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; Preparazione e tintura di pellicce 95.24 - Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria	Cuoio, pelletteria e tappezzeria

15.1 - Preparazione e concia del cuoio; Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; Preparazione e tintura di pellicce 95.24 - Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria	bulinatura del cuoio
	decorazione del cuoio
	limatura del cuoio
	ricamatura del cuoio (con fila di penne di pavone)
	lucidatura a mano di pelli
	fabbricazione di pelletteria artistica
	fabbricazione di pelletteria comune
	pirografia
	sbalzatura del cuoio
	fabbricazione di selle
	stampatura del cuoio con presse a mano
	tappezzeria in cuoio
	tappezzeria in carta, in stoffa e in materie plastiche (di mobili per arredo e di interni)
32 - Altre industrie manifatturiere 90.03 - Creazioni artistiche e letterarie	Decorazioni
32 - Altre industrie manifatturiere 90.03 - Creazioni artistiche e letterarie	lavori di addobbo e apparato
	decorazioni con fiori e realizzazione di lavori con fiori, anche secchi e artificiali
	decorazione di pannelli in materiali vari per l'arredamento
	decorazione artistica di stoffe (tipo Batik)
	lavori di pittura, stuccatura e decorazioni edili
	lavori di pittura letteristica e di decorazione di insegne
74.20 - Attività fotografiche	Fotografia, riproduzione disegni e pittura
74.20 - Attività fotografiche	riproduzione di acquaforti
	realizzazione di originali litografici per riproduzioni policrome, foto d'arte e di opere dell'arte pittorica
	riproduzione di litografie mediante uso di pietre litografiche
	riproduzione di xilografie
90.03.09 - Altre creazioni artistiche e letterarie	lavori di pittura di quadri, scene teatrali e cinematografiche
74.20 - Attività fotografiche	riproduzione di disegni per tessitura
	lavori di copista di galleria

	composizione fotografica (compresi i lavori fotomeccanici e fototecnici, escluse le aziende che hanno macchine rotative per la stampa del fototipo)
18.13.0 - Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media	lavori di fotoincisione
	lavori di fotoritocco.
16- Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 31 - fabbricazione di mobili	Legno e affini
31.09.5 - Finitura di mobili	lavori di doratura, argentatura, laccatura e lucidatura del legno
16.29.19 - Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)	lavori di intaglio (figure, rilievi e decorazioni), intarsio e traforo
90.03.09 - Altre creazioni artistiche e letterarie	lavori di scultura (mezzo e tutto tondo, alto e basso rilievo)
31.09.1 - Fabbricazione di mobili per arredo domestico	fabbricazione di stipi, armadi e di altri mobili in legno
	tornitura del legno e fabbricazione di parti tornite per costruzione di mobili, di utensili e attrezzi;
16.29.2 - Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero	lavorazione del sughero
16.29.3 - Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio	fabbricazione di ceste, canestri, bigonce e simili
	fabbricazione di oggetti in paglia, rafia, vimini, bambù, giunco e simili
	lavori di impagliatura di sedie, fiaschi e damigiane
31.09.2 - Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)	fabbricazione di sedie
30.99.0 - Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale	fabbricazione di carri, carrelli, carrocci, slitte e simili
16.29.4 - Laboratori di cornici	fabbricazione e montaggio di cornici
16.29.19 - Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)	fabbricazione di oggetti tipici (botti, tini, fusti, mastelli, mestoli e simili)
	ebanisteria
	fabbricazione di pipe
28.22.09 - Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione	fabbricazione di paranchi a corda, remi in legno e simili
16.21 - Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno 16.22 - Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato 16.23 - Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia	carpenteria in legno

31.09.50 - Finitura di mobili	verniciatura di imbarcazioni in legno
16.29.19 - Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)	fabbricazione di oggettistica ornamentale e di articoli da regalo in legno
25 - Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)	Metalli comuni
95.29.04 - Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso	arrotatura di ferri da taglio
25 - Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)	lavorazioni di armi da punta e da taglio, coltelli, utensili e altri ferri taglienti
25.40.0 - Fabbricazione di armi e munizioni	fabbricazione, lavorazione e montaggio di armi da fuoco
25.72.0 - Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili 95.29.04 - Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso	fabbricazioni di chiavi
25 - Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)	lavori di damaschinatore fabbricazione, sulla base di progetti tecnici, dei modelli di navi e di complessi meccanici navali
25.99.30 - Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli	lavorazione del ferro battuto e forgiato fabbricazione di manufatti edili in acciaio e metallo (magnani) modellatura dei metalli fabbricazione di modelli meccanici battitura e cesellatura del peltro lavori di ramaio e caldaiaio (lavorazione a mano) lavori di sbalzatura lavori di traforatura artistica lavori di fabbro in ferro compresi i manufatti edili e gli utensili fucinati lavori di ferratura, cerchiatura di carri e di maniscalco
32.13 - Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili	fabbricazione di bigiotteria metallica e di oggettistica in metallo
25.99.30 - Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli	lavorazione dell'ottone e del bronzo
25.11.0 - Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture	carpenteria in ferro o altri metalli per imbarcazioni di diporto
25.61.0 - Trattamento e rivestimento dei metalli	lavori di cromatura

25 - Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)	lavori di fusione di oggetti d'arte, campane, oggetti speciali e micro fusioni
32.1 - Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; Lavorazione delle pietre preziose	Metalli pregiati, pietre preziose, pietre dure e lavorazioni affini
32.1 - Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; Lavorazione delle pietre preziose	lavori di argenteria ed oreficeria in oro, argento e platino (con lavorazione prevalentemente manuale, escluse le lavorazioni in serie anche se la rifinitura viene eseguita a mano)
	lavori di cesellatura
	lavori della filigrana
	lavori di incisione di metalli e pietre dure, su corallo, avorio, conchiglie, madreperla, tartaruga, corno, lava, cammeo
	lavorazione ad intarsio delle pietre dure
	incastonatura delle pietre preziose
	lavori di miniatura
	lavori di smaltatura
	formazione di collane in pietre preziose, pregiate e simili (corallo, giada, ambra, lapislazzuli e simili)
infilatura di perle	
96.02 - Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici	Servizi di barbiere, parrucchiere ed affini ed attività di estetista
96.02.01 - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere	servizi di barbiere
	servizi di parrucchiere per uomo e donna
96.02.02 - Servizi degli istituti di bellezza	attività di estetista (come disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28)
32.99.20 - Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini	lavorazione di parrucche
32.20 - Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)	Strumenti musicali
32.20 - Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)	fabbricazione di arpe
	fabbricazione di strumenti a fiato in legno e metallo
	fabbricazione di ottoni
	liuteria ad arco, a plettro ed a pizzico
	fabbricazione di organi, fisarmoniche ed armoniche a bocca e di voci per fisarmoniche
fabbricazione di campane	

95.29.01 - Riparazione di strumenti musicali	lavori di accordatura
	fabbricazione di corde armoniche
13.2 – Tessitura 13.3 - Finissaggio dei tessuti 13.9 - Altre industrie tessili	Tessitura, ricamo ed affini
13.92.10 - Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento	fabbricazione di arazzi
74.10.10 - Attività di design di moda e design industriale	lavori di disegno tessile
31.03 - Fabbricazione di materassi	fabbricazione e lavorazione manuale di materassi
13.99.1 - Fabbricazione di ricami 13.99.2 - Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti	lavorazioni di merletti, ricamo e uncinetto
13.2 - Tessitura	tessitura a mano (lana, seta, cotone, lino, batista, paglia, rafia e affini)
	tessitura a mano di tappeti e stuoie
13.92.10 - Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento	confezione a mano di trapunte, coltroni, copriletto, piumoni e simili
13.99 - Fabbricazione di altri prodotti tessili nca	lavorazione e produzione di arredi sacri
	fabbricazione e tessitura di bomboniere
13.92.20 - Fabbricazione di articoli in materie tessili nca	fabbricazione di vele
14.19.10 - Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento	fabbricazione di retine per capelli
23 - fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	Vetro, ceramica, pietra ed affini
23.1 - fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro	lavori di applicazione di vetri
	lavori di decorazione del vetro
	fabbricazione di perle a lume con fiamma
	lavori di incisione di vetri
	lavori di piombatura di vetri
	fabbricazione di oggetti in vetro
	fabbricazione di vetrate
	molatura di vetri
	modellatura manuale a fuoco del vetro
	soffiatura del vetro
	fabbricazione di specchi mediante argentatura manuale

23.41 - Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali	produzione di ceramica, grès, terrecotte, maiolica e porcellana artistica o tradizionale
23 - fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	fabbricazione di figurini in argilla, gesso, cartapesta o altri materiali
	lavori di formatore statuista
23.70.2 - Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico	lavori di mosaico
	lavori di scalpello e di scultura figurativa ed ornamentale in marmo o pietre dure
	lavorazione artistica dell'alabastro
17.1 - Fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone 17.2 - Fabbricazione di articoli di carta e cartone	Carta, attività affini e lavorazioni varie
18.14.0 - Legatoria e servizi connessi	rilegatura artistica di libri
17.1 - Fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone 17.2 - Fabbricazione di articoli di carta e cartone	fabbricazione di oggetti in pergamena
	fabbricazione di modelli in carta e cartone
	lavorazione della carta mediante essiccazione
	fabbricazione di ventagli
	fabbricazione di carri e oggetti in carta, cartone e cartapesta
	fabbricazione di maschere in carta, cartone, cartapesta, cuoio, ceramica, bronzo, etc.
10 - Industrie alimentari 11 - Industrie delle bevande	Alimentaristi
10 - Industrie alimentari	lavorazione cereali e sfarinati
10.73 - Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili	produzione di paste alimentari con o senza ripieno
10.71.1 - Produzione di prodotti di panetteria freschi	produzione di pane, grissini, focacce ed altri prodotti da forno
10.71.2 - Produzione di pasticceria fresca 10.72.0 - Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati 10.82.0 - Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie	produzione di pasticceria, cacao e cioccolato, confetteria e altri prodotti dolciari
10.52.0 - Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico	produzione di gelateria
10.32.0 - Produzione di succhi di frutta e di ortaggi 10.39.0 - Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)	produzione di sciroppi, succhi, confetture, nettari, marmellate e altri prodotti similari
10.41.1 - Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria	produzione di olio d'oliva

10 - Industrie alimentari	produzione di conserve animali e vegetali
10.20 - Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi	produzione e conservazione di prodotti ittici
10.13 - Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)	produzione e stagionatura di salumi
10.11 - Lavorazione e conservazione di carne (escluso volatili) 10.12 - Lavorazione e conservazione di carne di volatili	lavorazione ed essiccazione di carni fresche
10.11 - Lavorazione e conservazione di carne (escluso volatili)	lavorazione di grassi, strutto e frattaglie
10.51.2 - Produzione dei derivati del latte	produzione e stagionatura di formaggi, latticini, burro, ricotta ed altri prodotti caseari
10 - Industrie alimentari	produzione di specialità gastronomiche
11.02 - Produzione di vini da uve	produzione e invecchiamento di vini, aceti, mosti ed altri prodotti simili
11.01 - Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici	produzione di distillati e liquori
10.39.0 - Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)	lavorazione di funghi secchi e tartufi
	lavorazione di erbe e aromi
	lavorazione di frutta secca e conservata
90.03.02 - Attività di conservazione e restauro di opere d'arte	Restauro
32.99.90 - Fabbricazione di altri articoli nca	Tassidermisti
26.52 - Fabbricazione di orologi	Produzione di orologi
95.25 - Riparazione di orologi e di gioielli	Riparazione di orologi